



Comune
di Milano

**DIREZIONE SERVIZI CIVICI E
MUNICIPI**

Direzione Operativa Ambito 2 Area
Municipi
Municipio 8

OGGETTO: individuazione di un Ente del Terzo Settore specializzato in educazione sportiva per la gestione del Servizio di ginnastica dolce per anziani presso i CAM Lessona, Lampugnano, Pecetta periodo settembre – dicembre 2024

IL RUP
PAOLA POZZI

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
------	------	-------------	------	------	------

SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
ART. 1.6 – ONERI.....	6
ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI.....	7
<i>SEZIONE</i>	
<i>2</i>	9
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	9
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	9
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	9
ART. 2.4– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 2.5- PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO.....	10
<i>SEZIONE</i>	
<i>3</i>	11
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	11
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO.....	11
ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE -.....	11
ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	11
ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	12
ART. 3.6 – REFERENTI DELL'AFFIDATARIO.....	13
ART. 3.7 – PERSONALE.....	14
ART. 3.8– AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	15
ART. 3.9 – SICUREZZA.....	16
ART. 3.10 – SUBAPPALTO.....	16
<i>SEZIONE 4</i>	17
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	17
ART. 4.1 ANTICIPAZIONE.....	17
ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	17
ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	19
ART. 4.4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	19
ART. 4.5 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	20
<i>SEZIONE 5</i>	21
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	21
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO.....	21
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	22
<i>SEZIONE 6</i>	24
<i>NORME FINALI</i>	24
ART. 6.1 - RISOLUZIONE.....	24



ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO	25
ART. 6.3 - RECESSO.....	25
ART. 6.4 - RESPONSABILITA'	26
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	26
ART. 6.6 - FORO COMPETENTE	26
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	26
ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	26

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *Affidatario* l'Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e l'Affidatario;
- *Prestazione* il servizio/la fornitura oggetto del presente documento
- *Codice* Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- *RUP* Responsabile Unico del Progetto;
- *DEC* Direttore Esecuzione contratto

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento è il servizio di attività motoria per la grande età nei CAM Pecetta, Lampugnano e Lessona - Periodo settembre – dicembre 2024

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio si svolgerà presso i seguenti CAM del Municipio 8:
CAM Lampugnano, Via lampugnano 145
CAM Lopopolo - Lessona, Via Lessona 20
CAM Pecetta, Via della Pecetta 29

Il servizio consiste nello svolgimento di attività sportive volte al raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico per gli utenti della terza e della quarta età presso i Centri di Aggregazione Multifunzionali (CAM) del Comune di Milano – situati nel Municipio 8 mediante la presenza di operatori specializzati in educazione sportiva, in giorni e orari meglio descritti *infra*, e comunque secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale e, più nello specifico del Municipio 8, fatto salvo quanto stabilito nel presente capitolato.

Le attività potranno eventualmente essere svolte anche in luoghi aperti, nelle modalità concordate con il RUP.

Le attività di cui sopra – come meglio descritte in seguito – dovranno essere fruite a titolo gratuito da parte di tutti gli utenti.

È fatto divieto richiedere, da parte dell'Appaltatore, qualsiasi forma di contribuzione agli utenti, eccetto per eventuali coperture di natura assicurativa.

Quando lo spazio dei CAM non è utilizzato per le attività oggetto del presente servizio, potrà essere liberamente utilizzato dal Municipio.

Fatti salvi i costi a carico dell'Amministrazione o previsti specificatamente nel presente appalto per apertura, presidio e chiusura dei CAM, l'Amministrazione di concerto con l'aggiudicataria si riserva la possibilità, come ipotesi eccezionale rispetto agli orari standard del servizio, di affidare all'aggiudicataria apertura, presidio e chiusura dei CAM, in assenza di personale comunale.

L'attività consiste in corsi di ginnastica bisettimanali, con incontri della durata di 60 minuti ciascuno.

Il servizio avrà inizio in data 16 settembre 2024 e terminerà in data 31 dicembre 2024 con le seguenti interruzioni:

- martedì 24 dicembre;
- mercoledì 25 dicembre;
- giovedì 26 dicembre.

ATTIVITA' A CORPO

Il progetto prevede 420 ore complessive di attività e i corsi saranno svolti negli orari e nei giorni riportati di seguito:

CAM Pecetta

- o Corso 1: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.00
- o Corso 2: lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00
- o Corso 3: lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 12.00

CAM Lampugnano

- o Corso 1: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.00
- o Corso 2: lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00
- o Corso 3: lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 12.00
- o Corso 4: martedì e venerdì dalle 9.00 alle 10.00

o Corso 5: martedì e venerdì dalle 10.00 alle 11.00

o Corso 6: martedì e venerdì dalle 11.00 alle 12.00

CAM Lessona

o Corso 1: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.00

o Corso 2: lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00

o Corso 3: lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 12.00

o Corso 4: lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 15.30

o Corso 5: lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 16.30

ART. 1.5 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo complessivo stimato dell’affidamento risulta pari a € 15.120,00oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenza pari a zero.

L’importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto allegato agli atti d’ufficio.

1. L’aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio del minor prezzo.
2. L’appalto è aggiudicato a corpo.

ART. 1.6 – ONERI

1. Gli oneri in carico all’Appaltatore e all’Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare tutti i costi per:

- ogni materiale e mezzo per lo svolgimento del servizio qualora non già presente nella struttura;
- ogni documentazione esplicativa fornita agli utenti;
- ogni prestazione aggiuntiva prevista nell’offerta tecnica;
- la stipula di specifiche assicurazioni come meglio specificato al successivo art. 5.2.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell’Amministrazione i seguenti oneri:



- la messa a disposizione dei locali ed il riscaldamento;
- i costi per energia elettrica, acqua, pulizia, custodia (nei luoghi e orari ove prevista);
- la messa a disposizione delle attrezzature già presenti nelle strutture messe a disposizione;
- la telefonia e relativi costi, limitatamente alle attività gestionali;

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

Le attività oggetto del presente Capitolato verranno effettuate nelle seguenti località:

CAM Lampugnano, Via lampugnano 145

CAM Lopopolo - Lessona, Via Lessona 20

CAM Pecetta, Via della Pecetta 29

Le eventuali capienze indicate non tengono conto delle eventuali misure di sicurezza e sanità pubblica: tutte le attività dovranno essere svolte rispettando le misure in vigore.

CAM LAMPUGNANO	
Indirizzo	Via Lampugnano 145
Superficie	Mq 615 circa in interno, al piano rialzato, cui si aggiunge ampia area esterna
Tipologia di edificio	Ex scuola materna
Edificio inserito in un centro multiservizi di altre Direzioni	NO
Presenza di ascensori	NO
Attrezzatura presente ed utilizzabile	attrezzature informatiche, attrezzature laboratori, impianto audio/video, ecc.
Descrizione della struttura e del contesto	Situato vicino ad una scuola elementare e al Parco di Trenno

CAM LOPOPOLO - LESSONA	
Indirizzo	Via Lessona 20
Superficie	Mq 955 circa, in interno distribuita su tre piani
Tipologia di edificio	Palazzina isolata su tre livelli
Edificio inserito in un centro multiservizi di	NO



altre Direzioni	
Presenza di ascensori	SI
Attrezzatura presente ed utilizzabile	attrezzature informatiche, attrezzature laboratori, impianto audio/video, ecc.
Descrizione della struttura e del contesto	Situato nel cuore di Quarto Oggiaro

CAM PECETTA	
Indirizzo	Via Della Pecetta 29
Superficie	Mq 355 interni al piano terra, cui si aggiungono circa 90 mq della Ludoteca, oltre ad un ampio giardino con campo da calcio, basket e pallavolo
Tipologia di edificio	Palazzina isolata su ampio parco
Edificio inserito in un centro multiservizi di altre Direzioni	NO
Presenza di ascensori	NO
Attrezzatura presente ed utilizzabile	attrezzature informatiche, attrezzature laboratori, impianto audio/video, ecc.
Descrizione della struttura e del contesto	Situato in Zona General Govone /Mac Mahon

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- il presente Capitolato Speciale.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

OMISSIS

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L’Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l’Affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.4 Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso) (inserire eventuali altri articoli contenenti clausole vessatorie)
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti, pena l’inammissibilità dell’affidamento, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all’offerta il Patto di Integrità.
Con l’inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Milano verificherà l’applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti
5. L’Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”).
Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.
I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l’esecuzione dell’appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”).

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.lgs. 36/2023. Il contratto si intende stipulato mediante procedura di affidamento formalizzato su piattaforma ARIA di Sintel.

L'Affidatario assolve, una tantum, al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione al valore del contratto ai sensi dell'art. 18 co. 10 e all'All. 1.4 al Codice dei Contratti Pubblici.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.5 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'Affidamento del servizio in oggetto avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 31 co.2 lett. c) dell'all. II.14 del Codice dei Contratti Pubblici, a firma del RUP, per la durata contrattuale.

ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 50 co.6 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'affidatario salvo quanto disposto dall'art. 52, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del

RUP e dell’Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l’Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

2. Nel caso di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza si richiama l’art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 l’affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell’esecuzione.

ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL’ ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte del RUP, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall’art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all’articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

- a. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP, compilando apposito verbale sottoscritto dall’Affidatario ed inviato al RUP entro 5 giorni. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell’esecuzione dell’appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All’Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopradetto.
- b. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell’Affidatario chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l’Amministrazione si opponga alla risoluzione, l’Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art. 121 comma 5 del D.Lgs 36/2023).

ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:



	OGGETTO	Valore percentuale penalità/Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1‰ dell'importo a base d'asta
2	Ritardo nell'avvio della singola attività, per ogni giorno di ritardo	Importo pari allo 0,5 per mille dell'importo a base d'asta
3	Per ritardo, senza preavviso, sull'orario di inizio delle attività, per ogni ora	Importo pari allo 0,3 per mille dell'importo a base d'asta
4	Mancata realizzazione di un corso per responsabilità dell'affidatario del Servizio:	€ 2.500,00
5	Per la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	€ 500,00
6	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	€ 500,00

1. Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
2. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
3. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.
4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento da parte del RUP, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

5. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 3.6 – REFERENTI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP o suo delegato, per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario.

ART. 3.7 – PERSONALE

a. **Obblighi dell'affidatario**

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per

la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all’Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall’Affidatario prima dell’inizio delle prestazioni e comunque entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia dell’osservanza dei suddetti obblighi, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (art. 11 comma 6, D.Lgs. 36/2023).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

L’Affidatario ha l’obbligo di comunicare al RUP **prima dell’inizio delle prestazioni** o dell’impiego di nuovo personale, l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l’indicazione dei contratti applicati e del livello di inquadramento.

L’Affidatario dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L’Affidatario assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ed essere esibito al RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

b. **Doveri del personale**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto, pertanto l'Affidatario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'affidatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.9 – SICUREZZA

- a. L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- b. L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).



L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.10 – SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto per l'affidamento di cui al presente capitolato Speciale d'Appalto.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo, calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
2. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire con cadenza mensile (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione);
2. Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite;
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Settore Area Municipio 8 - Via Quarenghi 21. Nella sezione “1.1.4 “CodiceDestinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio GNVHOZ che identifica il Settore Area Municipio 8 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).

- b. nella sezione 1.2.6 <referimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 001080000199999;
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di processo));
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
 - g. ogni altra indicazione utile.
6. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B – PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata del contratto, si richiama l'art. 50 comma 6 e in casi di urgenza l'art.17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023.

1. Maturate le condizioni contrattuali, il RUP, **entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi**, previo accertamento delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, **calcola l'importo del corrispettivo dovuto**, effettuando la trattenuta dello 0,50 % di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e provvede all'emissione del certificato di pagamento.
Contestualmente redige l'elenco delle prestazioni eseguite, che unitamente al certificato di pagamento sono sottoscritte per accettazione dall'Affidatario. Resta ferma la facoltà dell'Affidatario di presentare contestazioni scritte.
 - 2 Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
- 1) all'Affidatario viene comunicato che sul sito del <Comune di Milano è presente il riferimento al Whistleblowing per tutte le comunicazioni che riterrà necessario e che ne darà comunicazione a tutti i dipendenti;
 - 2) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
 - 3) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

C - SALDO FINALE:

1. Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- a. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2 del D.Lgs. 36/2023.
- b. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 36/2023.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
- c. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
- d. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. 2.14 del D.Lgs. 36/2023.



ART. 4.4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Affidatario deve mettere a disposizione, a proprie cure e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Affidatario.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre **30 giorni naturali e consecutivi** dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Affidatario, il quale deve firmarlo entro **5 giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento. All'atto della firma l'Affidatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e al pagamento di tutte le prestazioni eseguite nel caso di pagamento unico e/o al saldo delle prestazioni eseguite nel caso di più pagamenti

ART. 4.5 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi in quanto trattasi esclusivamente di attività di manodopera non soggetta a variazioni nell'arco temporale del presente contratto. □

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO

1. L’Affidatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art.117 del D.lgs. 36/2023, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale (art. 53 co.4, D. Lgs. 36/2023).
2. La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze (fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno), nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
3. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall’Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell’escussione della cauzione.**
4. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Milano” e intestate all’Affidatario; inoltre, dovranno essere presentate corredate **di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.**
5. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita

comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

7. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario.
8. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
11. In caso di inadempienze dell'Affidatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario.
12. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
13. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
14. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 co.9).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Affidatario è obbligato ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023 (*nel caso di contratti misti con lavori; se non trattasi di lavori eliminare il riferimento dell'art. 117 co. 10*) a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:

Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00). (NOTA: Alcuni Enti mettono il massimale per sinistro Indicativamente l'importo è di € 1.550.000,00)

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Qualora l'Affidatario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

- a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.Lgs 36/2023.
- b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
- c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
 2. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 3. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 4. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
 5. subappalto non autorizzato;
 6. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 7. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo.
 8. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 9. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di avvio del Servizio;
 10. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato.
 11. nel caso il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 12. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 13. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 14. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per

l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risultati presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione;

15. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o risultati presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto al contratto già stipulato e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
 16. se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1
 17. mancata osservanza da parte del personale dell'Affidatario e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 18. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del D.Lgs 36/2023.
- d. in ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti;
- e. nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

- a. Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- b. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

- a. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023.
- b. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
- c. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall’Affidatario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
- spese sostenute dall’Affidatario;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino
 - un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA’

- a. L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- b. E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
- c. È fatto obbligo all’Affidatario di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine:
 - potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
 - accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
 - Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell’esecuzione della prestazione;

ART. 6.6 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L’Affidatario è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “regolamento generale sulla protezione dei dati” (d’ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.

2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Affidatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008.
7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.



11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato “Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.